

undefined

IMAGOECONOMICA



In Cassazione. Rinvio pregiudiziale sugli interessi deciso dal Tribunale di Salerno

Calcolo degli interessi: sub iudice i piani dei mutui alla francese

Finanziamenti

Si discute se gli interessi composti diano luogo a vizio per omessa pattuizione

Giovanni Esposito

Si discute ancora se, nel piano di ammortamento alla francese, i finanziamenti siano viziati per indeterminatezza delle condizioni convenute per omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice. Il 7 settembre 2023 la questione è stata assegnata alle Sezioni unite, partendo da un'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione operato dal Tribunale di Salerno si regge sul presupposto che in questi mutui vi sia capitalizzazione composta degli interessi, ciò nonostante sarebbe bene considerare che sul tema, lungi dall'esservi convergenza degli studiosi, vi è dibattito tra due opposte tesi.

Secondo una prima tesi (avvalorata dal gruppo di studio Attuariale e l'Assoctu) il regime di interesse composto degli interessi debitori è legato agli algoritmi utilizzati per la stesura del piano di ammortamento, a nulla incidendo che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata sul capitale residuo non ancora restituito. Secondo questa prospettiva, poiché la formula di attualizzazione che determina l'importo della rata costante è il regime dell'interesse composto, risulta inevitabile che la quota di interessi su ciascuna rata sia determinata inglobando nel debito residuo gli interessi già pagati nei periodi precedenti.

Per la stesura di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice sarebbe, quindi, necessario che gli interessi maturati nel tempo possano essere contabilizzati, ma debbano essere pagati solo al termine, alla scadenza del mutuo. Ciò a differenza del regime composto, dove gli interessi maturati vengono pagati alla scadenza di ogni singolo periodo con un costo per il contraente dovuto al pagamento anticipato.

Nel caso della capitalizzazione semplice, le quote interessi sono ugualmente calcolate sul debito residuo relativo al tempo precedente ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta, per non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) e, al tempo stesso, effettuare il loro pagamento contestualmente a quello della rata (di cui sono parte), è confacente pagare il loro valore attuale per il tempo tra l'epoca di pagamento e il tempo finale (tempo nel quale tali quote di interesse non attualizzate si

sarebbero comunque dovute pagare). In sostanza, la scelta della metodologia di ammortamento alla francese consentirebbe al mutuante un incasso "anticipato" degli interessi rispetto alla loro effettiva esigibilità.

In contrapposizione si afferma che non dovrebbe porsi alcun problema di mancata pattuizione della capitalizzazione composta, in quanto da un punto di vista finanziario trattasi di capitalizzazione semplice. I sostenitori di tale asserzione citano in via preliminare il rapporto scientifico dell'Amases istituito presso l'Università Bocconi, che, escludendo l'adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta come necessaria premessa della costruzione di un piano di ammortamento a rata costante, conclude per la non prevista trasformazione di interessi scaduti e non pagati in debito aggiuntivo produttivo di interessi nei periodi successivi.

Si argomenta, inoltre, che nel



La questione alle Sezioni unite. Per alcuni esperti la capitalizzazione è semplice

rapporto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla datazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), poiché tale è il momento a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito. In sostanza, la quota interessi non potrà che essere pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del mese di riferimento della rata esigibili alla scadenza mensile pattuita; gli stessi dovranno, dunque, calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale di cui il mutuatario ha goduto nel mese; la quota capitale, di conseguenza, sarà pari a ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi e che può dunque essere imputata al rimborso del capitale.

L'inesistenza della capitalizzazione composta trova sostenitori anche tra gli studiosi del diritto, (per esempio, Roberto Natoli, ordinario di Diritto dell'economia all'Università di Palermo), per i quali la quota interessi è sempre parametrata sul capitale residuo, al quale non sono mai sommati interessi, perché questi, a misura che scadono, vengono pagati dal mutuatario. Infatti, di rata in rata, il capitale residuo diminuisce (se vi fosse capitalizzazione composta dovrebbe aumentare). E, assieme ad esso, diminuisce pure la quota interessi incorporata nella complessiva rata, perché è calcolata, di rata in rata, su un capitale residuo minore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA